



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 17 Giugno 2025**

## CASI OPERATIVI

**Esenzione Imu fabbricati merce invenduti: la Cassazione nega l'esenzione in caso di locazione temporanea**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## BILANCIO

**I beni "non soggetti" ad ammortamento**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## PATRIMONIO E TRUST

**Sono tassati i beneficiari residenti di trust comunitari opachi?**

di Ennio Vial

## REDDITO IMPRESA E IRAP

**Fondi per spese e rischi: aspetti contabili e fiscali**

di Fabio Landuzzi

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**I nuovi termini di versamento dell'Iva a debito per i forfettari**

di Laura Mazzola



## CASI OPERATIVI

### **Esenzione Imu fabbricati merce invenduti: la Cassazione nega l'esenzione in caso di locazione temporanea**

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative**

27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Beta Spa è proprietaria di 2 appartamenti che ha costruito sul lago di Garda.

Nell'attesa di riuscire a venderli, ha deciso di concederli in locazione a dei turisti per la stagione estiva, nel periodo maggio-settembre 2025.

È possibile applicare l'esenzione Imu?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## BILANCIO

### ***I beni “non soggetti” ad ammortamento***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

### **Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale**

[Scopri di più](#)

Nell'ambito delle disposizioni civilistiche e fiscali riguardanti il bilancio ed il reddito d'impresa, sono contemplate delle **fattispecie di beni che**, pur avendo utilità pluriennale, **non sono ammortizzabili** o, se lo sono, **non trovano riconoscimento in sede fiscale**. Il primo gruppo di beni “*non ammortizzabili*” è costituito dai terreni, in considerazione del fatto che **la loro utilità non si esaurisce nel tempo**, salve le ipotesi in cui, in ragione del particolare utilizzo, il **terreno stesso sia soggetto a un deperimento effettivo**. Si tratta, in particolare, dei seguenti specifici casi (D.M. 31.12.88):

- **terreni adibiti a cava** per le imprese che **fabbricano cemento** (aliquota 8%);
- **piste di atterraggio** degli aeroporti (aliquota 1%);
- terreni adibiti a **sedime ferroviario** (aliquota 1%);
- terreni adibiti ad **autostrada** (aliquota 1%);
- terreni permanentemente **adibiti da imprese edili** a deposito di materiale (risoluzione n. 7/1579/1982).

La Cassazione ([sentenza n. 10225/2017](#)) ha affermato che il **costo di acquisizione di un terreno**, strettamente e funzionalmente pertinenziale ad un **impianto di distribuzione di carburante**, deve essere ammortizzato, ai sensi dell'[articolo 102, comma 2, Tuir](#):

- secondo il **coefficiente del 12,5%** previsto dal DM 31.12.88 per “*chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio*” riconducibile al Gruppo IX – Industrie manifatturiere chimiche, specie 2 – Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto;
- a condizione che **rimanga accertato**, in concreto, che detto terreno abbia una “*vita utile*” limitata, ovvero che la **sua utilizzazione sia “limitata nel tempo”**, ai sensi dell'[articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.](#).

**Non sono altresì ammortizzabili:**

- le **cave per estrazione di materiale per l'edilizia**, anche se è comunque riconosciuta la



possibilità di dedurre il costo, nel **limite della quota imputabile ad ogni esercizio**, ai sensi dell'[\*\*articolo 108, comma 3, Tuir\*\*](#), qualora l'acquisto della cava abbia “*natura di costo direttamente imputabili ai beni la cui cessione dà origine ai ricavi dell'impresa stessa*” (risoluzione n. 9/082/1977);

- gli **autoveicoli di proprietà dei soci** che vengono utilizzati da organismi economici (es. società cooperative di lavoro, carovane, compagnie, gruppi, ecc.) per il **trasporto di persone o cose** (risoluzione n. 9/11603/1977);
- i **cavalli da corsa** ([\*\*risoluzione n. 9/306/1980\*\*](#)) e le scorte vive cedute in *leasing* ([\*\*risoluzione n. 9/1342/1980\*\*](#)), i cui **costi sono deducibili**, ai sensi dell'[\*\*articolo 108, comma 3, Tuir\*\*](#).

Anche le quote di ammortamento relative a **beni utilizzati per esposizione e/o dimostrazione** sono fiscalmente indeducibili dal reddito d'impresa, trattandosi di beni che non possono considerarsi strumentali all'attività d'impresa, **essendo destinati alla vendita**.

Non sono, inoltre, deducibili dal reddito d'impresa, **le quote di ammortamento degli immobili patrimoniali**, ovverosia dei fabbricati destinati a civile abitazione (categorie catastali del gruppo A, esclusi gli A/10) **non utilizzati direttamente a titolo esclusivo per l'esercizio dell'impresa**, a condizione che non si tratti di beni posseduti, ai fini del realizzo, dalle **imprese di costruzione e rivendita immobiliare**.

Infine, a norma dell'[\*\*articolo 90, Tuir\*\*](#), le quote di ammortamento dei fabbricati in parola, concorrono a formare il reddito di impresa secondo le modalità proprie dei redditi fondiari disciplinate dall'[\*\*articolo 37, Tuir\*\*](#), ovvero:

- per gli **immobili patrimonio tenuti a disposizione dell'impresa** (ovvero non locati), il reddito è determinato in base alla rendita catastale rivalutata del 5%, ai sensi dell'[\*\*articolo 3, comma 48, L. 662/1996\*\*](#);
- per gli **immobili patrimonio locati a terzi**, il reddito è determinato assumendo il maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione pattuito in contratto, assunto per l'intero importo (senza poter invocare la riduzione forfetaria delle spese prevista dall'[\*\*articolo 37, comma 4-bis, Tuir\*\*](#)) ed eventualmente ridotto soltanto dell'importo delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute sull'immobile (e rimaste a carico dell'impresa), considerate fino a corrispondenza di un tetto massimo di riduzione dei **canoni di locazione pari al 15% dei medesimi**.

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio, secondo le citate regole dei redditi fondiari, consiste, infatti, nell'impossibilità di dedurre dal **reddito di impresa le spese e gli altri componenti negativi** relativi agli immobili stessi, compresi gli ammortamenti.



## PATRIMONIO E TRUST

### **Sono tassati i beneficiari residenti di trust comunitari opachi?**

di Ennio Vial

OneDay Master

### Inquadramento e fiscalità del trust

Scopri di più

Un tema che interessa gli **operatori del trust** e che è stato recentemente sollecitato da una **risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate** attiene alla **tassazione del beneficiario fiscalmente residente in Italia**, in relazione alle attribuzioni di reddito ricevute da un **trust opaco comunitario**.

La questione discende dalla modifica normativa della lettera g-sexies) dell'[\*\*articolo 44, Tuir\*\*](#), introdotta nel 2019, a mente della quale **il beneficiario residente in Italia di un trust opaco paradisiaco** risulta essere assoggettato a **tassazione per cassa** sulle attribuzioni dei redditi.

Le questioni problematiche attengono alla individuazione della **natura paradisiaca del trust**. La norma, infatti, fa riferimento all'[\*\*articolo 47-bis, Tuir\*\*](#), previsione che, tuttavia, **mal si adatta all'istituto del trust**, essendo concepita in relazione ai dividendi **provenienti da partecipazioni societarie**.

Da subito, l'Agenzia delle entrate ha condivisibilmente affermato che la **tassazione**, a cui fare riferimento ai fini del confronto con il **50 % dell'Ires italiana**, è rappresentata da quella **nominale e non** da quella **effettiva**.

Varie sono le ragioni che inducono a **ritenere questa scelta ragionevole**. In primo luogo, il fatto che il beneficiario potrebbe **non conoscere la tassazione effettiva del trust**, non essendo titolato ad ottenere queste informazioni. In secondo luogo, perché la norma riserva l'applicazione del **criterio della tassazione effettiva** al caso in cui il **socio controlli la società**. Ebbene, non vi è dubbio che **il beneficiario non può controllare il trust**.

L'aspetto che, tuttavia, in questa sede più ci interessa affrontare è quello del **trattamento dei trust comunitari**. L'[\*\*articolo 47-bis\*\*](#), infatti, nell'individuare i **Paesi paradisiaci** ai fini della **tassazione dei dividendi**, esclude a **priori** **quelli comunitari** e **quelli appartenenti allo spazio economico europeo** che scambiano informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

In buona sostanza, a mente del citato articolo, le **partecipate europee sono escluse dalle disposizioni in materia di Paesi black list**. Ciò porterebbe a ritenere con una certa serenità che



anche i *trust* residenti in questi Paesi siano esclusi dall'ambito applicativo di questa norma. In conseguenza di ciò per i "trust comunitari" dovrebbero valere le **regole generalmente applicabili in Italia**, secondo cui il **beneficiario di un *trust*** ente non commerciale opaco **non è assoggettato a tassazione sui redditi attribuiti dal *trust* stesso.**

Chi scrive ritiene che la **norma sia tutto sommato chiara** e che non necessiti di particolari precisazioni. Tuttavia, le perplessità sollevate da taluni operatori potrebbero **far auspicare una più chiara presa di posizione** dell'Amministrazione finanziaria sul tema.

L'Agenzia, infatti, non si è mai espressa in modo decisivo sul punto. Ma vi è di più. Un paio di passaggi contenuti nella [circolare n. 34/E/2022](#), infatti, potrebbero **risultare contraddittori**.

L'occasione per dirimere la questione poteva essere rappresentata dalla successiva [risposta a interpello n. 221/2023](#). In quell'occasione, infatti, la contribuente chiedeva all'Amministrazione come individuare i redditi da assoggettare a **tassazione percepiti da una Fondazione del Liechtenstein**. Ebbene, poiché il Liechtenstein appartiene allo Spazio Economico Europeo che scambia informazioni e la **Fondazione è un istituto assimilato al *trust* sotto il profilo fiscale**, la risposta poteva assumere una certa importanza.

Il problema è che la contribuente non ha chiesto all'Amministrazione di prendere posizione sul tema, ma si è immediatamente "fiondata" ad analizzare le **modalità di tassazione dei redditi** dando per scontato (non si sa con quale consapevolezza) che il ***trust* comunitario** debba essere **assimilato a tutti gli altri *trust* extracomunitari** e non a quelli domestici, con buona pace dei principi fondamentali contenuti nel Trattato istitutivo della comunità europea.

Questa risposta appare sicuramente "ingombrante"; tuttavia, **non risulta decisiva** in quanto l'Agenzia non prende posizione in **modo esplicito** e potremmo ritenere che la **risposta sia condizionata dalla richiesta della contribuente**: tanto mi hai chiesto, tanto ti ho risposto, senza poi scavare se a monte sussistono effettivamente i **presupposti per la tassazione**.

Il tema è stato sfiorato nuovamente con le recenti [risposte a interpello n. 144/E/2025](#) e [n. 145/E/2025](#), aventi ad oggetto un ***trust maltese*** (e quindi comunitario).

Nella [risposta n. 145/E/2025](#) si statuisce che il *trust* del caso di specie risulta essere **fiscalmente non interposto**. Nella [risposta n. 144/E/2025](#) che, sotto un profilo logico, si pone come temporalmente successiva alla n. 145, viene statuito che **il *trust* non può beneficiare della micro ritenuta del 1,2% sui dividendi**, ma può beneficiare della **esenzione dalla tassazione per le plusvalenze** derivanti da partecipazioni non qualificate collocate in Italia, ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#). Le conclusioni dell'Ufficio sono, oltremodo, **condivisibili**.

L'esenzione della plusvalenza discende, inequivocabilmente, dal dato normativo. Sostanzialmente analoga, è la **non applicazione della micro-ritenuta sui dividendi**. Al riguardo, infatti, è banale osservare che **il *trust* non è una società**, pur avendo un **regime fiscale a Malta**.



**analogo a quello delle società.** Invero, l'assimilazione del regime fiscale del *trust* alle società non è un elemento utile per sostenere che questo può beneficiare degli stessi trattamenti delle società, anzi **è vero il contrario**. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che, a fronte della medesima situazione, nella [\*\*circolare n. 34/E/2022\*\*](#), l'Agenzia delle entrate ha introdotto in via interpretativa la **ritenuta del 26 % sulle sull'ammontare dei redditi** che il trust ente commerciale attribuisce ai beneficiari.

Ad ogni buon conto, senza scomodare la **disciplina convenzionale e limitandoci** ad analizzare il dato della norma interna, emerge che il ***trust* maltese non assoggetta a tassazione le plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni in **società residenti in Italia**.

A questo punto, la questione che abbiamo evidenziato in precedenza e che **non viene affrontata nei recenti interPELLI**, è la seguente: le attribuzioni dei **redditi percepiti dal *trust* che il *trustee***, in modo assolutamente discrezionale, dovesse operare a **vantaggio dei beneficiari fiscalmente residenti**, possono essere considerate come mere attribuzione di capitale da non assoggettare a tassazione?

La risposta è positiva, ove dovessimo concludere che **il *trust* maltese è assimilato a quelli italiani**. La risposta è, invece, **negativa nel caso in cui il *trust* sia assimilato a quelli extracomunitari**, atteso che in questo caso si dovrebbe concludere che il **livello impositivo maltese risulta sensibilmente inferiore alla metà di quello teorico italiano**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

**Fondi per spese e rischi: aspetti contabili e fiscali**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

**Operazioni straordinarie dopo la riforma**

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

I “**Fondi per rischi**” sono definiti dal **Principio contabile Oic 31** come le voci rappresentative di “passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati”; nei Fondi rischi sono classificate le “passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno **stato d’incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.

I “**Fondi per oneri**”, secondo l’Oic 31, sono, invece, “passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi”.

La contabilizzazione di un **Fondo per rischi e/o di un Fondo per oneri** non ha quindi la funzione di correggere o di rettificare l’iscrizione in bilancio degli **elementi dell’attivo** in quanto, in questa circostanza, il relativo Fondo viene diversamente classificato a **diretta diminuzione del valore contabile dell’elemento attivo** a cui si afferisce; ad esempio, è il caso del **Fondo svalutazione crediti**, del **Fondo svalutazione magazzino**, etc..

Al termine di ogni esercizio, i **Fondi per rischi** e i **Fondi per oneri** sono oggetto di **aggiornamento della stima** del loro valore originario di iscrizione, in funzione della valutazione della fattispecie (la **passività potenziale**) sottostante alla loro iscrizione. L’Oic 31 prescrive che l’utilizzo di un Fondo per rischi e oneri deve avvenire con la c.d. **modalità diretta**, ovvero andando a elidere la spesa per la quale **il Fondo era stato originariamente costituito**. Sicché, l’utilizzo diretto del Fondo implica che, se la spesa connessa al verificarsi dell’evento avverso è interamente coperta dal Fondo, **il Conto economico dell’esercizio** in cui l’evento si manifesta **non è inciso dal componente negativo** di reddito; diversamente, qualora il Fondo non si rivelasse sufficientemente capiente rispetto alla **manifestazione economica dell’evento avverso**, la **differenza negativa sarebbe registrata nel Conto economico** dell’esercizio in cui essa si manifesta. All’opposto, se si manifestasse una **evoluzione positiva** della fattispecie tale da comportare la “liberazione” del Fondo a causa del venir meno, in tutto o in parte, dei **presupposti che lo avevano alimentato**, si avrebbe un corrispondente **riversamento del Fondo** precedentemente stanziato attraverso l’iscrizione di un **componente positivo di reddito** nel conto economico dell’esercizio. Tale componente positivo viene qualificato secondo la **stessa**



natura dell'originario accantonamento; pertanto, sarebbe classificato nella **Voce A.5 “Altri ricavi e proventi”**, ogni qualvolta si trattasse di un **Fondo formato con accantonamenti rilevati nella Voce B del Conto economico**.

Andando all'**aspetto fiscale**, dal punto di vista Ires, l'[\*\*articolo 107, comma 4, Tuir\*\*](#), esclude la **deduzione dei costi** rappresentati da accantonamenti **iscritti in Fondi del passivo** diversi da quelli espressamente contenuti nei commi precedenti dello stesso [\*\*articolo 107\*\*](#). Per cui, **gli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri diversi da quelli ivi contemplati, non sono deducibili** nella determinazione del **reddito imponibile**.

Tuttavia, se **l'onere** a fronte del quale il Fondo è stato iscritto **è rilevante ai fini delle imposte sul reddito**, ovvero per esso non sussistono cause che ne escludano la deduzione fiscale, ai sensi dell'[\*\*articolo 163, Tuir\*\*](#), *“la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”*, così che il Fondo formato con **accantonamenti non dedotti**, ai fini delle imposte sul reddito, **al momento del suo utilizzo**:

1. se avvenuto con **modalità diretta** secondo le indicazioni dell'Oic 31, dà diritto a una corrispondente **variazione in diminuzione dell'imponibile**, se appunto la natura del componente negativo sottostante ne consente la rilevanza ai fini delle imposte sul reddito; diversamente, se l'onere a fronte del quale il **Fondo è stato iscritto** e viene utilizzato non ha i **presupposti per la deduzione fiscale** – ad esempio, se si tratta di un onere per sanzioni amministrative non tributarie ma non deducibili – **non si avrà diritto alla variazione in diminuzione**;
2. se avvenuto mediante il **riversamento al conto economico** e la rilevazione di un componente positivo di reddito, dà diritto a **una corrispondente variazione in diminuzione** dell'imponibile, in quanto il componente positivo non rappresenta una **sopravvenienza attiva imponibile**, ai sensi dell'[\*\*articolo 88, Tuir\*\*](#).

Un tema a volta controverso attiene al **trasferimento dei Fondi per rischi e oneri** nell'ambito del **conferimento di azienda**, o di ramo di azienda, quando il Fondo è **parte integrante del compendio aziendale oggetto di conferimento**; in questa circostanza, il **Fondo per rischi e oneri** potrebbe:

1. essere già stato **iscritto dal conferente**, oggetto di **precedente variazione in aumento**, e quindi incluso nel **compendio aziendale**; oppure
2. essere **iscritto ab origine dal conferitario** stesso in sede di prima rilevazione del compendio aziendale ricevuto, quando esso è **riferito a passività potenziali** inespresse nelle scritture contabili del conferente ma emerse nelle attività peritali o di **due diligence**.

Ebbene, in forza del **principio della neutralità fiscale “necessaria”** che permea la disciplina del conferimento di azienda ai sensi dell'[\*\*articolo 176, Tuir\*\*](#), il **conferitario subentra** in regime di **continuità nei valori fiscali** degli elementi attivi e passivi inclusi nel compendio aziendale, così come esistenti in capo al conferente. Perciò, **sarà il conferitario** ad avere il **diritto di effettuare**



**la variazione in diminuzione**, ove spettante, al momento dell'utilizzo del **Fondo per rischi ed oneri**.

Questa conclusione deve ritenersi estendibile **anche al caso del Fondo per rischi e oneri formato ab origine dal conferitario** (la fattispecie di cui alla lettera b), che precede), in quanto la **genesi di questa posta del passivo** non ha determinato in capo ad alcun soggetto, né il conferente e né il conferitario, la deduzione fiscale di componenti negativi di reddito. In tale circostanza, la formazione del Fondo del passivo è come **se fosse avvenuta** mediante una **diminuzione del patrimonio netto del conferitario**, senza determinare di contro la deduzione di alcun **corrispondente ammontare**.



## GUIDA AGLI ADEMPIIMENTI

### ***I nuovi termini di versamento dell'Iva a debito per i forfettari***

di Laura Mazzola



Master di specializzazione

## IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

I soggetti in regime forfettario di determinazione del reddito sono obbligati all'integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'Iva così determinata dovrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari; termine così mutato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025, contenente disposizioni integrative e correttive in materiali di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Tale termine trimestrale di versamento è stato introdotto, in luogo dell'attuale termine mensile, all'interno dell'[articolo 1, comma 58, L. 190/2014](#), il quale, alla lettera e-bis), afferma che i contribuenti forfettari "versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari".

Si evidenzia che, sino all'entrata in vigore della nuova disposizione (13 giugno 2025), resta comunque fermo l'obbligo di versamento su base mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In merito alla decorrenza della nuova disposizione, nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, avendo riguardo al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini dell'assolvimento dell'Iva, in riferimento agli acquisti intracomunitari di beni, ai sensi dell'[articolo 38, comma 5, lettera c\), D.L. 331/1993](#), occorre effettuare un distinguo in base all'importo di tali operazioni.

Nell'ipotesi di operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro nell'anno precedente, e fino a quando, nell'anno in corso, non è stato superato tale limite, l'Iva deve essere assolta nel Paese



del cedente comunitario.

Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano non **sussiste l'obbligo di iscriversi al Vies** e di **assolvere l'imposta in Italia**. In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, **riceve la fattura con l'addebito dell'imposta**.

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro**, tali **operazioni sono rilevanti in Italia**.

Pertanto, l'acquirente italiano che adotta il **regime agevolativo** deve:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare entro i termini stabiliti.

In riferimento alle **importazioni**, il contribuente in **regime forfettario** è tenuto ad applicare la **disciplina ordinaria** per l'effettuazione di **importazioni**, di cui agli [articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972](#).

Al riguardo si ricorda che non sussiste **l'obbligo di registrazione contabile** delle bollette doganali di importazione, le quali devono essere conservate e numerate nel **rispetto dei termini ordinari**.

Per quanto riguarda **l'acquisto di prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 75/E/2015](#) e con la [circolare n. 10/E/2016](#), ha chiarito che, nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d'imposta comunitario, **l'Iva è sempre assolta in Italia**.

Ne consegue che, l'acquirente italiano in **regime forfettario** è tenuto a:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini stabiliti.

A differenza del regime previsto per **gli acquisti intracomunitari di beni**, nell'ipotesi di acquisti di servizi **non sono previste soglie minime**.

Considerando i **limiti dimensionali di tali contribuenti**, “*di fatto*” **non sussiste l'obbligo di compilazione** dei modelli Intrastat.

Nel caso di **servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE**, l'operazione **rileva in Italia**.



Pertanto, il contribuente in regime forfettario e? tenuto ad **emettere un'autofattura**, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare **entro i termini indicati in precedenza**.